

Prot. n. 11207/p/ep

Roma, 10 novembre 2023

A tutte le Casse
Edili/Edilcasse

e, p.c. Ai componenti il Consiglio
di Amministrazione
della CNCE

Loro sedi

Comunicazione n. 858

Oggetto: Fondo Territoriale per la Qualificazione del Settore – Accordo Parti Sociali Nazionali del 21 settembre 2023

Ad integrazione dell'Allegato 2 - "Protocollo Formazione e Sicurezza" del CCNL Edilizia Industria e Cooperazione del 3 marzo 2022" e dell'Allegato IX - "Protocollo Formazione e Sicurezza sul lavoro" del CCNL Edilizia Artigianato del 4 maggio 2022, le Parti Sociali nazionali con l'accordo siglato *il 21 settembre scorso* hanno convenuto l'introduzione di un fondo territoriale per la Qualificazione del settore ad opera delle Casse Edili/Edilcasse.

Il fondo sarà alimentato mediante contributo pari allo 0.20% della massa salari da versarsi a partire dalle denunce relative al mese di competenza di Ottobre 2023. Le risorse saranno destinate a quattro tipologie di prestazioni, finanziabili a partire dal prossimo anno.

Si trasmettono, allegate alla presente, istruzioni tecniche sulle novità introdotte dall'accordo in oggetto.

Rimanendo a disposizione per ulteriori chiarimenti in materia, si inviano cordiali saluti.

Il Vicepresidente
F. to Cristina Raghitta

Il Presidente
F.to Dario Firsech

Allegato: 1

REGOLAMENTO FONDO TERRITORIALE PER LA QUALIFICAZIONE DEL SETTORE - ISTRUZIONI PER LE CASSE	
Informazioni generali	
ISTITUZIONE FONDO	<p>Il fondo è istituito con efficacia dal 1° ottobre 2023.</p> <p>A partire dalla denuncia di competenza, le imprese dovranno quindi procedere al versamento della contribuzione pari allo 0.20% della massa salari per ciascun operaio¹.</p>
EROGAZIONE PRESTAZIONI	<p>La prima erogazione delle prestazioni dovrà avvenire, con riferimento alle domande presentate nel trimestre gennaio 2024 – marzo 2024 a seguito delle graduatorie stilate entro il 30 aprile 2024. Successivamente si procederà con erogazioni su base semestrale: con riferimento alle domande presentate nel semestre aprile - settembre successivamente alle graduatorie stilate entro il 31 ottobre e con riferimento alle domande presentate nel periodo ottobre – marzo successivamente alle graduatorie stilate entro il 30 aprile.</p>
RENDICONTAZIONE	<p>Le Casse dovranno effettuare una rendicontazione annuale alla CNCE (entro il 31 dicembre di ogni anno) ai fini del monitoraggio e per non generare riserve.</p> <p>La CNCE provvederà a condividere un modello di rendiconto entro la fine del 2023.</p>
ULTERIORI INDICAZIONI	<p>Eventuali somme non allocate per le prestazioni di cui alle lettere a, c e d dell'art. 2, punto 1 del testo contrattuale, dovranno essere utilizzate per il 50% a scorrimento delle graduatorie dei due semestri dell'anno di competenza dell'incentivo "<i>inquadramento</i>" (lett. b, art. 2, punto 1). Lo scorrimento avverrà in ordine di punteggio e, in caso di parità, di data di presentazione della domanda. Per il restante 50% le somme saranno allocate per eventuali premialità stabilite dalla contrattazione territoriale o da accordi sindacali a livello territoriale.</p> <p>Contrattazione e accordi territoriali sono infatti deputati a prevedere ulteriori premialità nel rispetto delle finalità dell'accordo o a prevedere la destinazione delle somme non utilizzate ad incremento delle quattro premialità previste.</p>

¹ La disposizione si applica a tutte le imprese soggette ai CCNL Edili Industria - Cooperazione e Artigianato, incluse le agenzie di somministrazione, ed è condizione per l'accesso alle prestazioni del fondo.



REGOLAMENTO FONDO TERRITORIALE PER LA QUALIFICAZIONE DEL SETTORE - ISTRUZIONI PER LE CASSE

Informazioni per prestazione: Incentivo per frequenza corso di formazione - lett. a)

REQUISITI	<ol style="list-style-type: none">1. Frequenza da parte dell'operaio iscritto in Cassa di un corso di formazione professionalizzante incluso nel Catalogo Formativo Nazionale (CFN – attualmente in via di definizione), non derivante da obblighi normativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro.2. Rapporto di lavoro full-time, a tempo indeterminato o determinato.3. Regolarità dei versamenti alla data della richiesta e alla data della compensazione, anche con eventuale rateizzazione dei pagamenti, da verificare a cura delle Casse tramite BNI.
IMPORTO	<p>€ 150 in caso di corso di durata fino a 8 ore, € 350 in caso di corso di durata compresa tra 9 e 40 ore e € 500 in caso di corso di durata superiore a 40 ore.</p> <p>L'importo è riconosciuto come compensazione sui contributi dovuti alla Cassa Edile/Edilcassa (si fa riserva di comunicare le istruzioni fiscali).</p> <p>L'importo sarà riconosciuto a partire da gennaio 2024 per ciascun operaio formato, stante i seguenti limiti:</p> <ul style="list-style-type: none">▪ 100% degli operai per imprese fino a 5 operai;▪ 5 operai più il 50% dei restanti operai per imprese da 6 a 15 operai;▪ 10 operai più il 30% dei restanti operai per imprese da 16 a 50 operai;▪ 21 operai più il 20% dei restanti operai per le imprese con più di 50 operai. <p>Il calcolo va riferito alla media mensile degli operai in forza nel precedente anno Cassa Edile/Edilcassa, con arrotondamento all'unità superiore in presenza di decimali. All'impresa potrà essere comunque riconosciuto l'incentivo per la formazione di almeno 1 operaio.</p>

	<p>Relativamente alle imprese che abbiano utilizzato l'incentivo per il massimo spettante, un'ulteriore richiesta presso la stessa Cassa Edile/Edilcassa potrà essere presentata decorsi 12 mesi dall'ultima compensazione.</p>
MODALITA' OPERATIVE	<ol style="list-style-type: none"> 1. Invio di PEC dall'impresa entro 30 giorni dall'inizio del corso di formazione. Verifica da parte della Cassa del soddisfacimento della percentuale di presenza minima al corso prevista dalla Scuola Edile/Ente unificato territoriale. 2. Redazione graduatoria delle domande presentate con cadenza semestrale (ottobre – marzo/aprile-settembre) e comunicazione alle imprese rispettivamente entro la fine del mese di aprile e di ottobre dello stesso anno. In fase di prima applicazione, la graduatoria farà riferimento alle domande presentate nel trimestre gennaio marzo 2024. <p>L'assegnazione del punteggio seguirà i seguenti criteri:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ anzianità di iscrizione dell'impresa presso la Cassa Edile/Edilcassa presso cui è iscritto l'operaio e, in particolare: <p>Percentuale di operai formati nel semestre sul totale degli operai "formabili":</p> <p>100% = 3 punti; Dal 51% al 99%= 2 punti; Fino al 50%= 1 punto.</p> <p>Per operai formabili si intende il numero massimo risultante dai limiti esposti nella sezione dell'importo.</p> ▪ Anzianità di iscrizione dell'impresa presso la Cassa Edile/Edilcassa presso cui è iscritto l'operaio: <p>Oltre 60 mesi: 6 punti; Da 49 a 60 mesi: 5 punti; Da 37 a 48 mesi: 4 punti; Da 25 a 36 mesi: 3 punti; Da 13 a 24 mesi: 2 punti; Fino a 12 mesi: 1 punto.</p> <p>(La frazione di mese pari o superiore a 15 giorni si calcola come mese intero).</p>

	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Rispetto dell'art. 29 della l. 341/95 (posizione di regolarità dell'impresa con riferimento alle ore denunciate, stante l'orario contrattuale e le esimenti per le ore non lavorate): 3 punti. <p>3. Assegnazione dei fondi tramite compensazione in denuncia fino a copertura del 60% delle risorse disponibili per il semestre di competenza.</p> <p>In caso di parità di punteggio sarà adottato il criterio cronologico di presentazione delle domande.</p> <p>4. Le imprese escluse saranno riportate nella graduatoria del semestre successivo. Resta ferma la possibilità per l'impresa di presentare una ulteriore domanda qualora ricorrano i requisiti nel semestre successivo.</p>
--	---

REGOLAMENTO FONDO TERRITORIALE PER LA QUALIFICAZIONE DEL SETTORE - ISTRUZIONI PER LE CASSE

Informazioni per prestazione: Incentivo inquadramento – lett. b)

REQUISITI

1. Rapporto tra operai in forza da oltre 18 mesi continuativi inquadrate al primo livello e totale degli operai in organico pari o inferiore a un terzo.
 Ai fini dell'eleggibilità il rapporto sarà arrotondato all'unità superiore in caso di decimale pari o superiore a 5 e all'unità inferiore in caso contrario.
 Le imprese fino a tre operai sono eleggibili qualora non abbiano più di un operaio inquadrate al primo livello (o comunque "0" in caso di imprese con un solo operaio).
 Il rapporto è riferito al totale degli operai iscritti presso le Casse Edili/Edilcasse, come da Banca dati nazionale APE nel mese della richiesta. L'erogazione è a carico della Cassa Edile/Edilcassa presso cui risulta iscritto il maggior numero di operai nel mese della richiesta. A parità di numero di operai iscritti, sarà ritenuta competente la Cassa Edile/Edilcassa presso cui è iscritto il maggior numero di operai inquadrate al 1° livello.
2. Regolarità dei versamenti alla data della richiesta e alla data del riconoscimento del buono, anche con eventuale rateizzazione dei pagamenti, da verificare a cura delle Casse tramite BNL.

<p>IMPORTO</p>	<p>L'importo è erogato per semestre a ciascun datore di lavoro che rispetti i requisiti suesposti, secondo i seguenti criteri:</p> <p>€ 40 per ogni operaio al 2° livello in organico; € 45 per ogni operaio al 3° livello in organico; € 50 per ogni operaio al 4° livello in organico.</p> <p>Le Casse si riservano la facoltà di verificare la correttezza delle dichiarazioni del datore di lavoro.</p> <p>L'importo è riconosciuto in ogni caso non più di una volta l'anno (anno CE) per datore di lavoro.</p>
<p>MODALITA' OPERATIVE</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Invio di PEC dall'impresa alla Cassa Edile/Edilcassa territorialmente competente. 2. Redazione graduatoria delle domande presentate con cadenza semestrale (ottobre – marzo/aprile-settembre) e comunicazione alle imprese rispettivamente entro la fine del mese di aprile e di ottobre dello stesso anno. <p>In fase di prima applicazione, la graduatoria farà riferimento alle domande presentate nel trimestre gennaio - marzo 2024.</p> <p>L'assegnazione del punteggio seguirà i seguenti criteri:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ anzianità di iscrizione dell'impresa presso la Cassa Edile presso cui è iscritto l'operaio e, in particolare: <ul style="list-style-type: none"> Oltre 60 mesi: 6 punti; Da 49 a 60 mesi: 5 punti; Da 37 a 48 mesi: 4 punti; Da 25 a 36 mesi: 3 punti; Da 13 a 24 mesi: 2 punti. Fino a 12 mesi: 1 punto.

	<p>(La frazione di mese pari o superiore a 15 giorni si calcola come mese intero).</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Rispetto dell'art. 29 della l. 341/95 (posizione di regolarità dell'impresa con riferimento alle ore denunciate, stante l'orario contrattuale e le esimenti per le ore non lavorate): 3 punti. <p>3. Verifica, tramite BNI, della presenza di altre Casse presso cui è iscritta la medesima impresa, da informare in merito alla imminente erogazione del beneficio;</p> <p>4. Assegnazione dei fondi tramite compensazione in denuncia fino a copertura del 30% delle risorse disponibili per il semestre di competenza. In caso di parità di punteggio sarà adottato il criterio cronologico di presentazione delle domande.</p> <p>5. Resta ferma la possibilità per l'impresa di presentare una nuova domanda, in sostituzione della precedente, qualora ricorrano i requisiti nel semestre successivo.</p>
--	--

REGOLAMENTO FONDO TERRITORIALE PER LA QUALIFICAZIONE DEL SETTORE - ISTRUZIONI PER LE CASSE

Informazioni per prestazione: **Buono formazione – lett. c)**

REQUISITI	<p>1. Mancata erogazione corso di formazione professionalizzante non obbligatorio incluso nel catalogo formativo nazionale entro 30 giorni dalla richiesta dell'impresa medesima alla Scuola Edile territorialmente competente e successiva erogazione da parte di Scuola Edile della medesima regione o comunque di un territorio limitrofo.</p> <p>Oppure</p> <p>Il corso di formazione erogato dalla Scuola Edile territorialmente competente rientra tra quelli a pagamento eventualmente previsti dal catalogo formativo nazionale.</p>
-----------	--

	<p>2. Regolarità dei versamenti alla data della richiesta e alla data del riconoscimento del buono, anche con eventuale rateizzazione dei pagamenti, da verificare a cura delle Casse tramite BNI.</p>
<p>IMPORTO</p>	<p>€ 100 per ciascun operaio.</p> <p>L'importo è riconosciuto come buono formazione della durata di 60 giorni spendibile per l'erogazione di corsi di formazione professionalizzante non obbligatori inclusi nel catalogo formativo nazionale.</p> <p>L'importo sarà riconosciuto con cadenza semestrale per ciascun lavoratore eleggibile, stante i seguenti limiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 100% degli operai per imprese fino a 5 operai; ▪ 5 operai più il 50% dei restanti operai per imprese da 6 a 15 operai; ▪ 10 operai più il 30% dei restanti operai per imprese da 16 a 50 operai; ▪ 21 operai più il 20% dei restanti operai per le imprese con più di 50 operai. <p>Il calcolo va riferito alla media mensile degli operai in forza nel precedente anno Cassa Edile/Edilcassa, con arrotondamento all'unità superiore in presenza di decimali.</p> <p>All'impresa potrà essere comunque riconosciuto l'incentivo per la formazione di almeno 1 operaio.</p> <p>Relativamente alle imprese che abbiano utilizzato l'incentivo per il massimo spettante, un'ulteriore richiesta presso la stessa Cassa Edile/Edilcassa potrà essere presentata decorsi 12 mesi dall'ultimo buono.</p>
<p>MODALITA' OPERATIVE</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Invio di PEC dall'impresa con documentazione comprovante i requisiti richiesti (comunicazione alla Scuola Edile territorialmente competente per richiedere il corso, effettiva iscrizione al corso presso altra Scuola Edile in territorio regionale o limitrofo, oppure iscrizione e ricevuta di pagamento al corso). 2. Verifica dei requisiti da parte della Cassa Edile tramite le Scuole Edili/Enti unificati territoriali coinvolti. 3. Redazione graduatoria delle domande presentate con cadenza semestrale (ottobre – marzo/aprile-settembre) e comunicazione alle imprese rispettivamente entro la fine del mese di aprile e di ottobre dello stesso anno. In fase di prima applicazione, la graduatoria farà riferimento alle domande presentate nel trimestre gennaio-marzo 2024.

	<p>L'assegnazione del punteggio seguirà i seguenti criteri:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ anzianità di iscrizione dell'impresa presso la Cassa Edile presso cui è iscritto l'operaio e, in particolare: <ul style="list-style-type: none"> Oltre 60 mesi: 6 punti; Da 49 a 60 mesi: 5 punti; Da 37 a 48 mesi: 4 punti; Da 25 a 36 mesi: 3 punti; Da 13 a 24 mesi: 2 punti; Fino a 12 mesi: 1 punto. ▪ Rispetto dell'art. 29 della l. 341/95 (posizione di regolarità dell'impresa con riferimento alle ore denunciate, stante l'orario contrattuale e le esimenti per le ore non lavorate): 3 punti. <p>4. Assegnazione dei fondi tramite invio del buono digitale all'impresa e alla Scuola Edile scelta in domanda fino a copertura del 10% delle risorse disponibili per il semestre Cassa Edile di competenza.</p> <p>In caso di parità di punteggio sarà adottato il criterio cronologico di presentazione delle domande.</p> <p>Le imprese escluse saranno riportate nella graduatoria del semestre successivo, Resta ferma la possibilità per l'impresa di presentare una ulteriore domanda qualora ricorrano i requisiti nel semestre successivo.</p> <p>5. Invio dell'impresa alla Cassa dell'attestato formativo relativo al corso erogato tramite il buono (entro 30 giorni dalla fine del corso).</p>
--	---

REGOLAMENTO FONDO TERRITORIALE PER LA QUALIFICAZIONE DEL SETTORE - ISTRUZIONI PER LE CASSE

Informazioni per prestazione: Premialità Mastro Artigiano – lett. d)

REQUISITI	<p>1. Partecipazione del Mastro Artigiano alla formazione pratica dei propri dipendenti nei termini e nelle modalità previste dal CCNL Artigianato (all. IX) per ciascun operaio per cui spetta l'incentivo per frequenza corso di formazione di cui alla lettera a).</p>
-----------	---

	2. Regolarità dei versamenti alla data della richiesta e alla data della compensazione, anche con eventuale rateizzazione dei pagamenti, da verificare a cura delle Casse tramite BNI.
IMPORTO	<p>Riduzione dallo 0.20% allo 0.10% dell'aliquota del fondo di formazione per ciascun operaio per cui per cui spetta l'incentivo per frequenza corso di formazione di cui alla lettera a), a partire dal mese di riconoscimento dall'incentivo di cui alla lettera a) per i successivi 17 mesi.</p> <p>Qualora la prestazione di cui alla lettera a) venisse interrotta per raggiungimento dei limiti, l'interruzione varrà anche per tale premialità, per una durata pari a 18 mesi.</p>
MODALITA' OPERATIVE	<ol style="list-style-type: none"> 1. Invio di PEC dall'impresa entro 30 giorni dall'inizio del corso di formazione. 2. Verifica da parte della Cassa Edile della successiva effettiva partecipazione al corso tramite la Scuole Edile/Ente unificato territoriale. 3. Applicazione dello sgravio tramite compensazione in denuncia mensile.

Ult. agg. 20231110